



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

D.D. n. 722 del 22/09/2023

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 16 aprile 2012, n. 80, recante le modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166 “Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 novembre 2019 n. 167 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 “regolamento recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” ;

VISTO l’art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell’Interno;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 9 luglio 2009 recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO l’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 41908 del 11 luglio 2023, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota n. 53094 del 7 settembre 2023, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato le percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie nonché della rappresentatività di genere riferita alla qualifica messa a concorso risultanti alla data del 31/12/2022;

D E C R E T A

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 88 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere maschile pari a 88,6 % (ottantotto,6%).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:

a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo articolo 2 ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;

b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;

c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non superiore agli anni 35,

Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, giusta decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato il riconoscimento;

- f) abilitazione professionale attinente ai titoli di cui alla lettera e);
- g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico d'identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Portale unico del Reclutamento, all'indirizzo www.InPA.gov.it. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio *on line* delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.

Il candidato deve dichiarare nella domanda:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- a) cognome, nome e codice fiscale;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica e il proprio indirizzo PEC
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) di godere dei diritti politici;
- f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
- g) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione precisando l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
- h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
- i) di non avere riportato sentenze irrevocabili di condanna per delitti non colposi;
- j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
- k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- l) l'eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio di cui all'art. 9 del presente bando;
- m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui al D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- n) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- o) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando;
- p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi <https://concorsionline.vigilfuoco.it> ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Il mio profilo".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno 16 aprile 2012, n. 80.

Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

Art. 6

PRESENTAZIONE ALLE PROVE

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. Sul Portale unico del Reclutamento www.InPA.gov.it sarà data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

È ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati non superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

La Commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROVE D'ESAME

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni tra quelli specificati nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.

La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle tre tracce proposte dalla Commissione, tra le seguenti materie:

- a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;
- b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
- c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
- d) idraulica e costruzioni idrauliche;
- e) costruzioni civili e industriali;
- f) fisica nucleare e impianti nucleari.

Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.

Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie e gli argomenti oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

- a) fisica tecnica;
- b) chimica;
- c) meccanica;
- d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
- f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
- g) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- h) ordinamento del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante del presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 9

TITOLI VALUTABILI A PARITÀ DI PUNTEGGIO

La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. A parità di punteggio i titoli ammessi alla valutazione della Commissione sono, in ordine di preferenza:

- a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
- b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura;
- c) altra laurea magistrale di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009.
- d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo giusta decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009.

I predetti titoli valutabili a parità di punteggio devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli valutabili a parità di punteggio e/o titoli di preferenza, devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti titoli, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai candidati, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata personale, all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la data di invio on line dell'inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 11

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie.

Detto decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sarà reso noto tramite avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente bando sino alla copertura dei posti messi a concorso.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica di vice direttore, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

È facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2012, n. 80.

Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erranei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 14

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 15

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega